



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

## **RELAZIONE SULLA CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli Consiglieri,

la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e annesso Protocollo, che ho il piacere di sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale, è stata approvata con delibera n. 10 del 3 agosto 2009 dal Congresso di Stato, che ne ha autorizzato la firma, avvenuta a Roma il 15 settembre 2009. La competente Commissione consiliare ne ha preso atto nella seduta del 10 dicembre 2009.

Le negoziazioni si sono tenute a San Marino per il primo round di consultazioni dal 19 al 21 settembre 2006, mentre il secondo round si è svolto a Budapest dal 19 al 21 giugno 2007. Durante tale secondo incontro si è arrivati alla para-fatura di un testo, in cui veniva però lasciato in sospeso l'art 25 e il relativo paragrafo 7 del Protocollo riguardante lo Scambio di Informazioni.

A seguito dell'adesione di San Marino, nel marzo 2009, agli standard più avanzati previsti dall'OCSE, basati su una maggiore collaborazione in materia di scambio di informazioni, è stato possibile concordare la definitiva formulazione dell'articolo 25 e il testo definitivo del Protocollo, che hanno portato alla firma della Convenzione a Roma il 15 settembre 2009.

La Convenzione in esame segue in larga misura il modello dell'OCSE ed è conforme alla prassi sammarinese fin qui seguita in materia.

In particolare, tale strumento crea certezza del diritto e pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra San Marino e Ungheria, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari.

I principi ed aspetti fondamentali della Convenzione, possono essere così sintetizzati.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l'Ungheria



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche e sulle società. Per San Marino le imposte considerate sono quelle relative all'Imposta Generale sui Redditi (IGR).

Agli articoli da 3 a 5 sono indicate le definizioni: in particolare, è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa d'affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione dei redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata.

Tuttavia se l'impresa opera nel campo del traffico internazionale aereo o marittimo, i suoi utili saranno tassati solamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

I dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario effettivo (ma sono previste eccezioni in determinati casi), così come gli interessi, a meno che questi ultimi derivino da attività del beneficiario nell'altro Stato contraente, esercitate per mezzo di una stabile organizzazione.

Nell'articolo 10 si prevede che i dividendi distribuiti possono essere tassati dallo Stato di residenza del beneficiario (sulla base della legge locale), ma lo Stato in cui ha sede la società che li paga può applicare un'imposta non superiore a 0% se l'effettivo beneficiario è una società che al momento del pagamento dei dividendi detiene almeno il 25% del capitale della società e 5% se la società detiene meno del 25% del capitale della società. E' inoltre possibile applicare una ritenuta sui dividendi pari al 15% per tutti gli altri casi qualora il beneficiario effettivo sia una società non partecipata o una persona fisica.

Questa disposizione riveste per noi una particolare importanza in quanto viene riconosciuto il principio della cosiddetta madre-figlia in base al quale i proventi che derivano da partecipazioni internazionali nell'ambito degli Stati Membri dell'U.E. o facenti parte dello Spazio Economico Europeo, riconosciuti come collaborativi e dotati di strumenti di trasparenza, godono di un trattamento di esenzione totale o parziale. Al momento San Marino non ha concordato con l'U.E. il recepimento della



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Direttiva “Madre e Figlia” e pertanto non beneficia di tale riconoscimento a livello multilaterale, per cui è impegnato a definire questo status a livello bilaterale.

La disposizione dell'articolo 11 relativa agli interessi prevede che siano tassati solo nel paese in cui è residente il beneficiario effettivo, ferma restando per San Marino la necessità di applicare la ritenuta alla fonte prevista dall'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi sottoscritto con l'Unione Europea.

L'articolo 12 stabilisce che i canoni sono imponibili solo nel luogo di residenza del beneficiario effettivo.

L'articolo 22 definisce i metodi per evitare le doppie imposizioni, mentre l'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'articolo 24.

All'articolo 25 viene trattato lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto delle proprie legislazioni interne, dei limiti posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.

Gli articoli 28 e 29 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo, il quale contiene alcune precisazioni convenute tra le Parti contraenti che vengono utilizzate di norma in questo tipo di Convenzioni. In particolare si precisa che le disposizioni della Convenzione non ostano all'applicazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino in materia di tassazione dei redditi da risparmio. Inoltre a differenza di altri Protocolli sono state inserite, per quanto riguarda l'articolo 25 sullo scambio di informazioni, una serie di disposizioni a tutela della privacy.

In considerazione di quanto in precedenza espresso, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e annesso Protocollo.